



**ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 4 FEBBRAIO 2022
TRA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI FIRENZE RELATIVO ALL'ISCRIZIONE DEL PERSONALE IN
SERVIZIO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI CORSI DI STUDIO
ATTIVATI DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**

Il Dipartimento della funzione pubblica, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma, legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal Capo del Dipartimento Dr. Marcello Fiori

E

l'Università degli Studi di Firenze, con sede e domicilio fiscale in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, C.F. 01279680480 (di seguito anche “*Università*” o “*Ateneo*”), legalmente rappresentata, per la firma del presente atto, dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci domiciliata per la carica presso la sede;

di seguito congiuntamente “*le Parti*”;

VISTO

1. il Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Università siglato in data 04 febbraio 2022 (di seguito anche “*Protocollo*” o “*Protocollo di intesa*”) e in particolare:
 - l'art. 2, co. 3, lett. a) in base al quale le Parti si impegnano da subito a “*promuovere, favorire e incentivare l'iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati da Università di Firenze, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l'elaborazione di percorsi formativi specifici, l'adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, per il predetto personale, anche nel corrente anno accademico*”;
 - l'art. 2, co. 5.1, in base al quale costituisce un impegno specifico per l'Università “*rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone l'iscrizione e la frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e asincrona), ai corsi di studio universitari di I e II livello e ai Master di I e II livello e ai Corsi di Formazione e Alta Formazione di cui all'allegato A, verificando altresì la possibilità, per lo start-up del presente Accordo, di consentire deroghe alle ordinarie scadenze per le iscrizioni*”;
 - l'art. 2, co. 6, in base al quale “*Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi*”;



- l'art. 3 che individua l'offerta formativa messa a disposizione dall'Università a partire per gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023;
 - l'art. 4, comma 3, in base al quale *“In deroga ai bandi di ammissione per l'a.a. 2021-2022 gli studenti dipendenti pubblici sono esonerati dal sostenimento del test di valutazione del debito formativo per tutti i corsi in elenco o altri test di ingresso eventualmente previsti”*;
 - l'art. 5, comma 2, ai sensi del quale *“La didattica è erogata in presenza e contestualmente a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), nonché a distanza in modalità asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate)”*;
 - l'art. 6, comma 1, che prevede che *“In deroga al Regolamento di Ateneo, l'importo del contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico è fisso e pari a Euro 627,00, indipendentemente dal valore Isee”*;
 - l'art. 8, comma 1, prevede che *“La scadenza per l'immatricolazione è fissata al 31 marzo 2022”*;
 - l'art. 8, comma 2, in base al quale *“Per i pagamenti in ritardo non è prevista una sovrattassa”*;
 - l'art. 11, comma 2, ai sensi del quale *“È consentita la possibilità di concordare, all'atto dell'immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra 18 e 45 crediti invece dei 60 crediti/anno previsti (c.d. tempo parziale), onde evitare di andare fuori corso”*;
 - l'art. 11, comma 3, in base al quale *“Chi ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione dei contributi di iscrizione, nella misura indicata nello schema di seguito riportato: - primo e secondo anno di part-time: 90% dei contributi di iscrizione dovuti; - terzo anno di part-time: 80% dei contributi di iscrizione dovuti; - anni successivi di part-time: 60% dei contributi di iscrizione dovuti”*;
2. la nota Prot. DFP-0064089-A del 10 agosto 2022 con cui l'Università degli studi di Firenze, ha richiesto procedere ad una modifica degli art. 3, 4, 5, 6, 8 e 11 del Protocollo d'intesa, tramite la stipula di un accordo attuativo;

CONSIDERATO CHE

1. al fine di dare una prima attuazione al su citato Protocollo di intesa, l'Università degli Studi di Firenze ha individuato i corsi di studio universitari di I e II livello, e i master di I e II livello, i corsi di formazione e alta formazione da attivare per l'anno accademico 2022-2023 ed identificati dall'art. 3 del Protocollo medesimo;
2. l'art. 3, comma 2, lett. c) del Protocollo prevede per l'anno accademico 2022-2023, tra gli altri, il master di II livello: *“Organizzazione, amministrazione e management per l'innovazione della PA”*. Poiché il suddetto master di II livello non sarà attivato, l'Università ha richiesto di procedere alla modifica dell'offerta formativa identificata dall'art. 3, comma 2, lett. c) del



Protocollo attraverso l'eliminazione del su citato master di II livello: “*Organizzazione, amministrazione e management per l'innovazione della PA*”;

3. l'art. 4, commi 1 e 2, prevede genericamente i requisiti di ammissione ai corsi di studio elencati nell'art. 3. Ai fini di una migliore gestione delle iscrizioni, l'Ateneo intende indicare in maniera più dettagliata i titoli di studio necessari per l'accesso ai singoli corsi di studio;
4. l'art. 4, comma 3 del Protocollo, prevede per gli studenti dipendenti pubblici l'esonero dal sostenimento dei test di verifica delle conoscenze e, in generale, dei test di ingresso. Ai fini di una migliore gestione amministrativa delle procedure, l'Ateneo intende prevedere i test di verifica delle conoscenze anche per i dipendenti pubblici che intendono iscriversi ai corsi individuati dal Protocollo di intesa;
5. gli artt. 2, comma 5.1., e 5, comma 2, del Protocollo prevedono l'erogazione della didattica anche in modalità sincrona e asincrona. In virtù dell'evoluzione della situazione pandemica e per favorire un progressivo ritorno alla normalità, l'Università avverte forte l'esigenza di tornare per l'anno accademico 2022-2023 alla didattica in presenza;
6. per l'iscrizione ai corsi identificati dall'art. 3 del Protocollo, l'art. 6 comma 1 prevede un contributo unico a carico del dipendente pubblico di importo fisso pari ad € 627,00, indipendentemente dal valore dell'ISEE. Per l'anno accademico 2022-2023, l'Università intende applicare una quota di iscrizione ai Master di I e II livello di € 1.250,00 e per l'iscrizione ai Corsi di perfezionamento di € 275,00, pari in entrambi i casi al 50% dei contributi minimi previsti dai Regolamenti di Ateneo;
7. l'art. 8 comma 1 fissava per l'anno accademico 2021-2022 la scadenza delle immatricolazioni al 31 marzo 2022. Per l'anno accademico 2022-2023, ai fini di una migliore gestione amministrativa delle procedure, l'Università intende allineare i termini di scadenze per le iscrizioni a quanto stabilito dal Manifesto degli Studi e previsto per la generalità degli studenti;
8. l'art. 8, al comma 2, non prevedeva una sovrattassa per i ritardi nel pagamento. Nel caso di pagamenti tardivi, l'Università intende applicare la sovrattassa prevista dal Manifesto degli Studi annuale;
9. l'Università intende, inoltre, adeguare il numero di crediti formativi e le percentuali di riduzione dei contributi previsti dall'art. 11 del Protocollo per ottenere lo *status* di studente part time a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo “*Studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studenti part-time)*” e dal Manifesto degli Studi annuale;
10. che, per la realizzazione delle attività previste dal Protocollo di intesa, le Parti possono stipulare specifici Accordi attuativi;
11. che, in base all'art. 1 del Protocollo di intesa del 4 aprile 2022, gli Accordi attuativi costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo medesimo;

VALUTATO

pertanto di procedere per l'anno accademico 2022-2023 ad una modifica degli articoli 3, comma 2, lett. c), 4, 5, comma 2, 6, 8 e 11, commi 2 e 3, del Protocollo di intesa del 4 febbraio aprile 2022 tramite la stipula di un accordo attuativo.



Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. L'oggetto del presente Accordo attuativo è costituito dalle modifiche degli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 11 del Protocollo di intesa del 4 febbraio 2022.
2. Le Parti concordano di apportare al Protocollo di intesa le seguenti modifiche:
 - l'art. 2, comma 5.1, viene sostituito dal seguente:

“rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone l'iscrizione e la frequenza, ove previsto anche in modalità e-learning (sincrona e asincrona), ai corsi di studio universitari di I e II livello e ai master di I e II livello e ai corsi di formazione e alta formazione attivati dall'Ateneo, verificando altresì la possibilità, per lo start-up del presente Protocollo, di consentire deroghe alle ordinarie scadenze per le iscrizioni”;
 - l'art. 3, comma 2, lett. c) viene sostituito dal seguente:

“attiva per l'anno accademico 2022-2023 i seguenti master di I livello, master di II livello, corsi di formazione e alta formazione (per i quali si rimanda ai rispettivi decreti istitutivi e regolamenti):

 - *master di I livello Scienze del lavoro e Gestione delle Risorse Umane;*
 - *master di I livello, Digital transformation; progettare e gestire l'innovazione analisi del linguaggio e strumenti della rivoluzione digitale;*
 - *master di II livello, Progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro;*
 - *master di II livello, Data Science and statistical learning;*
 - *master di II livello, Valorizzazione del patrimonio culturale;*
 - *master di II livello, Museo Italia: Allestimento e Museografia;*
 - *corso di perfezionamento in Professioni legali e scrittura del diritto: tecniche di redazione per atti chiari e sintetici”;*
 - l'art. 4 viene sostituito dal seguente:

“1. Per essere ammessi ai corsi di Laurea (laurea Magistrale a ciclo unico) di cui all'art. 3 è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto valido.

2. Per essere ammessi ai corsi di Laurea Magistrale di cui all'art. 3 è necessario essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale oppure un altro titolo



di studio conseguito all'estero riconosciuto valido e aver ottenuto il nulla osta previa verifica della preparazione e dei requisiti curricolari per l'accesso.

3. Gli studenti dipendenti pubblici ai fini dell'accesso ai corsi di studio dovranno sostenere, ove previsti, i test di valutazione del debito formativo o altri test di ingresso.

4. Per essere ammessi ai master di I livello e corsi di perfezionamento di cui all'art. 3 è necessario essere in possesso di una laurea conseguita secondo l'ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 o diploma di laurea ai sensi di un ordinamento didattico antecedente al D.M. n. 509/1999 o altro titolo accademico (anche conseguito all'estero) equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano. Requisiti ulteriori o maggiormente specifici sono indicati nel decreto istitutivo e nelle pagine web dei singoli Master.

5. Per essere ammessi ai master di II livello di cui all'art. 3 è necessario essere in possesso di una laurea magistrale conseguita secondo l'ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 o diploma di laurea ai sensi di un ordinamento didattico antecedente al D.M. n. 509/1999 o altro titolo accademico (anche conseguito all'estero) equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano. Requisiti ulteriori o maggiormente specifici sono indicati nel decreto istitutivo e nelle pagine web dei singoli Master.

6. Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere ammessi ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, master e corsi di perfezionamento di cui all'art.3 è determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi.”;

- l'art. 5, comma 1 e 2, è sostituito dal seguente:

“1. La frequenza delle lezioni frontali dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, di cui al precedente art. 3 non è obbligatoria.

“2. A partire dall'a.a. 2022/2023, la didattica sarà erogata in presenza”;

- l'art. 6, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. L'importo del contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico, richiesto per l'iscrizione ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, è fisso e pari a Euro 627,00, indipendentemente dal valore Isee. La quota di iscrizione richiesta per i Master di primo e secondo livello è pari al 50% dell'importo minimo previsto, ovvero Euro 1.250,00. La quota di iscrizione richiesta per il corso di perfezionamento è pari al 50% dell'importo previsto, ovvero Euro 275,00.

2. Oltre al contributo stabilito dall'Università sarà dovuta la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Toscana e l'imposta di bollo da 16 euro. Non sono previste agevolazioni per il trasporto pubblico locale.

3. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui al precedente art. 3 che beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo non possono richiedere né il rimborso dei contributi di iscrizione a seguito dell'eventuale ottenimento di borsa di studio, né il beneficio della riduzione in base al proprio Isee per il diritto allo studio universitario, né altre forme di esonero.



4. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 3 beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo per l'iscrizione agli anni successivi se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due”;

- l'art. 8 è sostituito dal seguente:

“1. La scadenza per l'immatricolazione è fissata annualmente nel Manifesto degli Studi e corrisponde a quello previsto per la generalità degli studenti.

2. Per i pagamenti in ritardo è prevista una sovrattassa”;

- l'art. 11, commi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

“2. È consentita la possibilità di concordare, all'atto dell'immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo part-time secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo “Studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente part-time)” e dal Manifesto degli Studi annuale.

3. Chi ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione dei contributi di iscrizione, nella misura indicata nel Regolamento e nel Manifesto sopra citati.”.

Articolo 2

(Decorrenza - Rinvio - Firma)

1. Le modifiche di cui all'art. 1 entreranno in vigore dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. Per tutto quello non espressamente disciplinato dal presente accordo attuativo, si rinvia al Protocollo di intesa del 4 febbraio 2022.
3. Per la conclusione dell'Accordo dovrà essere apposta dalle Parti firma digitale o altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità.

Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Dipartimento della funzione pubblica

Il Capo del Dipartimento

Dott. Marcello Fiori